

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2282

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOVA, DE MARZI, LAFORGIA, TAMBRONI, BIANCHI FORTUNATO,
DEL CASTILLO, DEGAN, URSO, SGARLATA, DE LEONARDIS, MARTINI
MARIA ELETTA, CALVETTI, PUCCI ERNESTO, NUCCI**

Presentata il 14 aprile 1965

Istituzione della « Carriera speciale » in tutte le amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! -- Il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte seconda, titolo V, prevede l'ordinamento delle « carriere speciali », riservate agli impiegati appartenenti alle carriere di concetto di alcune amministrazioni nelle quali erano stabilite le medesime funzioni per i ruoli di gruppo A e B.

L'articolo 195 del citato testo unico prevede l'articolazione della carriera speciale suddividendola in direttiva e di concetto, e cioè questa strutturata nelle tre qualifiche di segretario, segretario aggiunto e vicesegretario o qualifiche equiparate corrispondenti agli ex gradi IX, X e XI, e quella in quattro qualifiche: ispettore generale e compartimentale, direttore di prima classe, direttore di seconda classe, vicedirettore o qualifiche equiparate, corrispondenti agli ex gradi V, VI, VII e VIII.

Tali carriere, con provvedimenti successivi sono state estese al personale di ragioneria delle prefetture, agli ispettori delle imposte dirette e indirette, agli ispettori di dogana, al personale di ragioneria e segreteria delle intendenze e degli uffici provinciali del tesoro, ai cancellieri della giustizia ordinaria, ai revisori della Corte dei conti, al personale di segreteria dei provveditorati agli studi, ecc.

Ultimo, in ordine di tempo, è il riconoscimento dell'estensione delle carriere speciali nel vasto settore del Ministero della difesa (Esercito, Marina ed Aeronautica), previsto

nella legge-delega per il predetto Ministero prorogata con legge 9 ottobre 1964, n. 1058.

Pertanto, le amministrazioni che non prevedono nei propri ordinamenti le carriere speciali sono in netta minoranza rispetto a quelle che la prevedono: poste, ferrovie, monopoli, Ministeri dell'agricoltura e foreste, lavoro e previdenza sociale, tesoro, industria e commercio, commercio con l'estero, lavori pubblici.

Perché questa divisione?

Non certo per ragioni obiettive, perché se la carriera direttiva speciale è giustificata da funzioni e attribuzioni particolari ispettive, vigilanti, proprio le amministrazioni fino ad oggi escluse dovevano avere la precedenza in quanto in esse i funzionari di concetto amministrativi e tecnici hanno un ruolo preminente, una funzione direttiva primaria, antica.

Il personale escluso esercita, sia al centro che alla periferia complesse e delicate mansioni di natura eminentemente direttiva nelle qualifiche più elevate, sia per i tecnici che per gli amministrativi e contabili: stipula contratti, redige capitolati tecnici, disciplinari, preventivi, contabilità giudiziale, gestione materiali, rilevazione costi, procedura espropri, perizie, estimi, esami, collaudi, compila e sottoscrive verbali di approntamento al collaudo, dirige lavori, prepara e compila bilanci, ecc.

Basterebbe, onorevoli colleghi, consultare la documentazione di elogi e consensi, civili e militari, per rendersi conto dell'importanza

fondamentale di certe funzioni delle qualifiche terminali dell'ex gruppo B in ogni settore.

Questo personale offre una collaborazione valida alla ideazione, realizzazione e liquidazione delle spese in pace e in guerra.

Se è vero che la funzione debba avere una preferenza valutativa sul grado, non c'è dubbio che esistono argomentazioni e motivi validi affinché sia estesa a tutti i funzionari di concetto la carriera speciale, sia perché nelle funzioni e attribuzioni specifiche di rami speciali di servizi hanno una competenza e preparazione unica e insostituibile propria dei rispettivi titoli di studio, e sia perché nessun altro funzionario, per quanto elevato, potrebbe sostituirli in un lavoro di controllo, di funzionalità, di impostazione, interpretazione.

Si aggiunga, inoltre, che la carriera speciale, per le quattro qualifiche superiori ormai tradizionali (dall'attuale coefficiente 325) della carriera di concetto, risponde a criteri di giustizia, all'interesse del servizio, allo spirito della legge-delega, alla legittima aspirazione degli interessati di poter migliorare moralmente, perché di questo si tratta, in quanto cambia la denominazione e resta il coefficiente ad eccezione dell'istituendo ex grado V con coefficiente 670, limitato a pochissime unità.

Ora lo Stato non può essere insensibile a questo anelito di miglioramento che in un paese civile e socialmente aperto e democratico dovrebbe consentire ad ognuno, anche sprovvisto di titolo accademico, di accedere alle qualifiche più elevate per capacità e rendimento, zelo, preparazione, attitudine.

Si ricorda che la prima qualifica direttiva della carriera speciale è susseguente ad uno sbarramento, per superare il quale occorre un esame, o un colloquio, o, meglio ancora, la dimostrazione di avere dimostrato delle capacità proprie delle funzioni!

Il personale delle carriere di concetto come minimo è fornito di un diploma di scuola media superiore, per i più con la concessione di un titolo (ragioniere, geometra, perito industriale, ecc.) che è legalmente riconosciuto per l'esercizio della libera professione.

Basti dare uno sguardo alle attribuzioni e competenze dei rispettivi ordini professionali, nonché ai programmi d'esame per la promozione del merito distinto per avere la certezza che si tratta di personale altamente specializzato, insostituibile nelle sue funzioni proprie, e che consente ad esso, nei settori dell'industria, credito e assicurazione di conseguire posti direttivi di primissimo ordine.

L'istituzione delle carriere speciali non deve essere determinata da funzioni contingenti di necessità e di servizio, ma da quelle funzioni potenziali che sono implicite nel riconoscimento di un titolo di studio e della carriera a cui si riferisce.

Ora tutto il personale delle carriere di concetto, anche quando non espliciti funzioni particolari, può essere investito di tale funzione in qualsiasi momento; ed è dimostrabile che nelle molteplici funzioni proprie della carriera di concetto sono da identificare quasi tutte quelle previste dall'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il personale delle carriere direttive e comunque certamente di grado superiore a quelle attribuite dalle norme in vigore al personale di concetto delle altre amministrazioni dello Stato.

È stato per questi motivi che alcuni ministri sono stati all'avanguardia nell'istituire carriere speciali direttive sul tronco organico delle carriere di concetto: Ministero dell'interno, Ministero delle finanze e Ministero del tesoro (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16); Ministero della pubblica istruzione (legge 29 giugno 1960, n. 650); Ministero di grazia e giustizia (legge 23 ottobre 1960, n. 1196); Corte dei conti (legge 20 dicembre 1961, n. 1345), ecc.

È urgente, pertanto, estendere a tutte le amministrazioni la carriera speciale, non soltanto per una questione di giustizia, ma, soprattutto, perché quando il Ministero della riforma burocratica affronterà il riordinamento delle carriere, tutti i funzionari di concetto si trovino su uno stesso piano giuridico, non eludendo una legittima aspettativa e un fondato diritto di parità.

Né può destare preoccupazione il modesto onere finanziario, in quanto, come si è detto, i coefficienti restano gli stessi per i funzionari di concetto tranne il limitato sviluppo di carriera per pochi posti per la nuova qualifica corrispondente all'ex grado V.

Per questi fondati motivi, onorevoli colleghi, viene sottoposta alla vostra attenzione e approvazione la presente proposta di legge, che tende ad estendere i benefici morali di una carriera già concessa ai più fortunati colleghi di altre amministrazioni.

È un'aspirazione, questa, onesta e legittima, dimostrando che non tutte le rivendicazioni degli statali sono sempre di natura economica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le carriere speciali previste dal titolo V, articolo 195, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono estese a tutte le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

ART. 2.

Le carriere del personale di concetto dello Stato, tecniche contabili ed amministrative, ed equiparate degli uffici centrali e periferici, sono distinte come segue:

carriera direttiva speciale;
carriera di concetto.

Le carriere direttive speciali comprendono le seguenti qualifiche:

coefficiente 670 - ispettore superiore o
compartimentale;
coefficiente 500 - direttore di 1^a classe;
coefficiente 402 - direttore di 2^a classe;
coefficiente 325 - vice direttore.

Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:

coefficiente 271 - segretario;
coefficiente 229 - segretario aggiunto;
coefficiente 202 - vice segretario.

Per le carriere che contemplano qualifiche diverse, l'equiparazione alle precedenti, ai fini dell'applicazione della presente legge, risulta dai quadri dal n. 20 al n. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16

Al personale delle carriere direttive speciali si applicano le disposizioni, in quanto applicabili, relative allo statuto dei funzionari delle carriere direttive, 10 gennaio 1957, n. 3, anche ai fini gerarchici, previsti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

ART. 3.

Il personale appartenente alle carriere di concetto è inquadrato nei nuovi ruoli nella qualifica corrispondente al coefficiente di trattamento economico previsto per la qualifica di provenienza, secondo l'anzianità posseduta in quest'ultima, che viene conservata a tutti gli effetti.

L'inquadramento nelle qualifiche della carriera direttiva speciale è effettuato previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione in base alle funzioni esercitate e ai precedenti di servizio.

Gli impiegati che non ottengono l'inquadramento nella carriera direttiva speciale conservano *ad personam* la qualifica acquisita.

Gli stessi possono, a seguito di scrutinio, conseguire la promozione alle qualifiche superiori prevista dagli attuali ruoli di concetto per un numero di posti da stabilirsi di volta in volta in relazione al numero di concorrenti che partecipano allo scrutinio e conseguano la promozione alla qualifica superiore della corrispondente carriera direttiva.

Nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva speciale sono tenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati che a norma del precedente comma conservano *ad personam* la qualifica del ruolo di provenienza.

ART. 4.

Nella prima applicazione della legge il personale avente la qualifica di segretario capo o equiparato della carriera di concetto, è inquadrato, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità, della qualifica di provenienza, nella qualifica di ispettore superiore anche in soprannumero, con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 168 del testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 5.

Nei primi 2 anni dell'applicazione della legge sono ridotti a metà i limiti di anzianità per le promozioni nelle qualifiche superiori, anche quando la promozione comporti il passaggio dalla carriera di concetto a quella direttiva speciale.

ART. 6.

L'inquadramento nella carriera direttiva speciale avrà effetto dal 1° luglio 1965.

ART. 7.

Alla copertura della spesa derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa dei diversi ministeri ad amministrazioni autonome, dai quali il personale beneficiario dipende per l'anno 1965, e successivi esercizi concernenti il pagamento degli stipendi.